# TRIBUNALE CIVILE DI IVREA

#### Sezione Fallimenti

# Proposta di píano per il consumatore per la composizione di crisi da sovra indebitamento

Per il signor **Massimiliano CALDARESI** (CLDMSM65C14L219C), nato a Torino il 14 marzo 1965, residente in Mappano (TO), via M. Buonarroti,9, rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Massimo Campagna (CMPMSM68D13L219C) del Foro di Milano (massimo.campagna@milano.pecavvocati.it — Fax 02.74.281.996) ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Abruzzi,80.

#### PREMESSO che

- il sig. Caldaresi presentava a codesto Ill.mo Tribunale richiesta di nomina del professionista ai sensi dell'art.15, comma 9 della Legge n.3/12 e il relativo fascicolo veniva rubricato al n. 704/2021 RG VG;
- il Presidente del Tribunale di Ivrea nominava la dott.ssa Cristina Lanzo quale professionista facente funzioni di OCC disponendo altresì a carico dell'istante il versamento di euro 400,00 a titolo di anticipo spese;
- la dott.ssa Lanzo comunicava l'accettazione dell'incarico e il sig. Caldaresi versava il suddetto anticipo spese;
- nei mesi successivi vi sono stati più incontri di persona, contatti telefonici e via *email* con la professionista nominata al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo nella giusta considerazione le ragioni tutte sottese allo spirito della Legge 3/2012 e quelle del ceto creditorio;
- il sig. Caldaresi ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge, in particolare del piano del consumatore previsto dall'art. 9;
- il ricorrente riveste la qualità di "consumatore" e, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle procedure di cui al R.D.n.267/42 nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- nei cinque anni precedenti alla odierna procedura di composizione di crisi da sovra indebitamento il sig. Caldaresi non ha fatto ricorso alla più volte citata Legge 3/2012 e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla stessa previste;
- da quanto *infra* esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Tutto ciò premesso e ritenuto

si presenta la domanda nei termini appresso indicati:

## 1) Situazione reddituale e familiare.

Il sig.Caldaresi dal 05/02/96 lavora presso lo stabilimento di Leinì della società Agilent Technologies Italia spa (p.iva 12785290151) con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Piero Gobetti,2/C, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e stipendio base − grazie all'anzianità ad oggi maturata − di circa € 1.250 per 14 mensilità (**doc.1**) al netto di eventuali straordinari e delle infradescritte due cessioni del quinto stipendio (complessivi € 539,00).

L'istante è divorziato (**doc,2** - Tribunale di Torino - RG 4043/05) dalla prima moglie sposata il 28/4/90 – sig.ra Ferruggia Rosalia Maria - dalla quale ebbe due figlie, Eleonora (13/07/92) ed Elisa (13/11/95), oggi entrambe maggiorenni, la prima occupata da marzo 2017, la seconda in attesa di occupazione sino a dicembre 2021 e ora anch'essa occupata.

Il sig. Caldaresi risulta inoltre separato (**doc.3** - Tribunale di Ivrea – RG 2055/17) dalla seconda moglie, sig.ra Lumturije Blaka, sposata il 05/02/11, dalla quale ebbe la figlia Clarissa (22/10/11), ad oggi tuttora minore di età.

L'odierno istante vive solo (**doc.4**) e versa,a titolo di mantenimento,€ 150,00 alla sig.ra Blaka, € 140,00 alla figlia maggiorenne Elisa (fino a dicembre 2021) nonchè € 250,00 alla figlia minorenne Clarissa contribuendo altresì alle spese straordinarie di quest'ultima nella misura del 50% (circa € 1.200 annui).

# 2) Posizione debitoria.

Il sig. Caldaresi versa in una situazione di sovra indebitamento così come definita dall'art.6 Legge 3/2012 con <u>esposizione debitoria complessiva pari a complessivi € 49.968,80 (doc.5)</u> e, più precisamente:

- a) Banca IFIS (cessionaria di Agos spa) : € 614,70
- b) Banca IFIS (cessionaria di Barclays Bank Plc) : € 4.365,69
- c) Cessione V IBL Banca. Debito residuo € 15.753,26 (rata € 239,00/mese)
- d) Cessione V Prexta. Debito residuo € 18.036,95 (rata € 300,00/mese)
- e) Locam cessionario Carrefour Banca spa € 2.311,51
- f) Europa Factor spa cessionaria di Iren Mercato spa € 964,46
- g) Agenzia delle Entrate € 682,88 Cartelle nn.:
- 11020040025712114000 : € 88,42
- 11020110062160505000 : € 167,33
- 11020120024454038000 : € 35,10
- 11020120035454625000 : € 6,74
- 11020140013143277000 : € 103,84
- 11020150014402909000 : € 103,84
- 11020150038593724000 : € 75,57

- 11020160017625136000 : € 102,04
- h) Comune di Mappano TARI : 2019 € 62,95 2020 € 126,00 2021 € 97,00
- i) Comune di San Francesco al Campo TARI : 2018 € 153,53 2019 € 79,87
- 1) Arretrati mantenimento figlia Elisa : € 6.720 (12/2021 compreso)

# 3) Cause dell'indebitamento.

L'indebitamento del sig. Caldaresi è sostanzialmente ascrivibile agli oneri e alle spese direttamente e indirettamente derivanti dalla fine di due matrimoni.

Nel dettaglio, verso la fine del secolo scorso il sig. Caldaresi era sposato con la signora Ferruggia e collaborava con lo zio in un'azienda attiva nel campo delle costruzioni. Attività che fu però travolta dalla crisi che all'inizio degli anni '90 interessò il settore immobiliare fino a determinarne, nel 1996, il fallimento.

Nonostante nel frattempo il sig. Caldaresi si fosse adoperato per trovare una nuova occupazione (come visto sin dal 05/02/96 lavora infatti come dipendente presso l'attuale datore di lavoro Agilent spa, cfr.doc.1) le tensioni emotive accumulate determinarono profonde incomprensioni tra i coniugi che,preso definitivamente atto dell'impossibilità di proseguire la convivenza, dapprima si separavano (omologa separazione del 09/07/01) per poi divorziare (Tribunale di Torino – RG n.4043/05, sentenza n. 7714/06 del 01/12/06).

La casa coniugale di proprietà dei genitori della sig.ra Ferruggia, già goduta in comodato e sulla quale il ricorrente nel corso degli anni aveva effettuato vari interventi conservativi grazie ai propri risparmi e a una prima cessione dello stipendio, veniva assegnata alla moglie e alla due figlie, queste ultime all'epoca altresì beneficiarie di un mantenimento pari a complessivi euro 250 mensili oltre 50% delle spese straordinarie (cfr.doc.2).

Lo stipendio al tempo percepito - limitato all'importo base dalla poca anzianità di servizio e già gravato dalla cessione per i citati interventi di ristrutturazione - non consentiva al sig. Caldaresi di onorare il mantenimento, provvedere al saldo delle spese legali e al proprio sostentamento nonché di far fronte alle spese per un'abitazione in cui trasferirsi (anche iniziali, quali diritti agenzia immobiliare, caparra, trasloco e arredo) cosicchè l'odierno ricorrente si trovava costretto ad accedere a un secondo finanziamento.

Pagate le spese *una tantum*, superate le difficoltà iniziali e raggiunta una certa stabilità anche grazie agli scatti di anzianità nelle more maturati, il sig. Caldaresi si determinava a dare una svolta alla propria vita in virtù del legame affettivo sorto con la sig.ra Blaka, rapporto che con il trascorrere del tempo appariva sempre più stabile ed importante tanto da convincere i due a contrarre matrimonio (05/02/11) cui seguì la nascita della figlia Clarissa (22/10/11).

Trascorsi serenamente alcuni anni, tra i coniugi iniziarono però a manifestarsi dissapori e incomprensioni sempre più profondi tali da costringerli a separarsi (Tribunale di Ivrea – RG n.2055/17 – 18/04/18 omologa separazione).

Assegnata la casa coniugale alla sig.ra Blaka e alla figlia, beneficiarie rispettivamente di un mantenimento di € 150,00 ed € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie di Clarissa (cfr.doc.3), il sig. Caldaresi si trovava nuovamente costretto a trovare un'abitazione in cui trasferirsi - a San Francesco al Campo, **doc.6** - nonché a far ricorso al credito sia rivolgendosi ad amici e colleghi che rinnovando le due cessioni dello stipendio in corso per far fronte alle svariate spese (mantenimento, spese legali, trasloco, compensi agenzia immobiliare, deposito cauzionale nuova abitazione) conseguenti alla fine del secondo matrimonio.

# 4) Situazione clinica.

Diagnosticato diabete mellito, malattia cronico/degenerativa che verosimilmente in futuro impatterà in maniera crescente sulla capacità lavorativa del sig. Caldaresi.

## 5) Inventario dei beni immobili e dei beni mobili.

### 5.1 Beni immobili.

Il sig. Caldaresi non è proprietario di beni immobili.

5.2 Beni mobili registrati.

Il sig. Caldaresi non è proprietario di beni mobili registrati. Detiene in comodato gratuito un risalente autoveicolo di proprietà dell'anziana madre necessario per recarsi dalla propria abitazione di Mappano sia al posto di lavoro (Leinì) che dalla figlia minore Clarissa (San Benigno Canavese).

Quanto ai beni mobili, il ricorrente è proprietario di beni mobili di comune uso quotidiano di nessun valore economico, peraltro non pignorabili.

# 6) Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dal ricorrente.

Beni immobili: negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati atti dispositivi. Beni mobili registrati: negli ultimi 5 anni non risultano atti dispositivi.

# 7) Situazione bancaria.

In riferimento ai rapporti bancari, il ricorrente risultava titolare di un c/c presso Banco BPM poi chiuso per il passaggio a nuovo c/c presso Findomestic Banca. Risulta titolare di carta prepagata Hype (**doc.7**).

#### 8) Situazione abitativa.

Dal 01/07/19 il sig. Caldaresi conduce in locazione un appartamento sito in

Mappano,via M. Buonarroti,9, con canone originario di € 450/mese oltre acconto spese di € 45/mese salvo conguaglio (doc.8). In seguito agli adeguamenti Istat il canone è attualmente pari a euro 460/mese (cfr.doc.7 e/c Findomestic Banca feb-mar 2022). In precedenza, cessata la convivenza con la sig.ra Blaka giusta separazione personale dal 1/1/18 ha condotto in locazione un appartamento in San Francesco al Campo (cfr.doc.6).

# 9) Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Il nucleo familiare del sig. Caldaresi è composto dalla sua sola persona, come indicato ai paragrafi 1 e 8 della presente relazione. Per il proprio sostentamento l'odierno istante sostiene in media spese pari a circa  $\in$  970/mese (cfr doc.7 e/c Findomestic), importo maggiorato del 10% per ulteriori varie ed eventuali e, così, complessivamente, circa  $\in$  1.067/mese oltre conguaglio condominio e Tari, rispettivamente pari a  $\in$  150 ed  $\in$  95 annui circa (cfr.doc.5 Tari Mappano). Ad oggi, grazie agli scatti di anzianità maturati e in funzione della possibilità o meno di svolgere ore di straordinario, lo stipendio netto varia da un minimo di  $\in$  1.250 a un massimo di  $\in$  1.500, con una media di  $\in$  1.375/mese (cfr.doc.1).

# 10) Il patrimonio del debitore.

E' costituito unicamente dal proprio stipendio. Il TFR è attualmente vincolato a garanzia delle due cessioni del quinto dello stipendio.

## 11) L'incapacità di attendere alle obbligazioni assunte.

#### Entrate:

Stipendio medio € 1.375/mese (€ 16.500/anno). Tredicesima e quattordicesima pari a circa € 1.889 poiché non gravate da cessioni (cfr.doc.1).

Entrate complessive annue  $\in$  16.500 + 3.778 = 20.278 euro.

## Uscite:

Banca Ifis € 50 – Sostentamento € 1.067 - Mantenimento € 150 + € 250 - Trasporti € 200. Su base annua € 20.604 oltre 50% spese straordinarie figlia Clarissa (circa € 1200/anno), Conguaglio spese condominiali (circa € 150) e Tari (€ 95). Totale uscite € 22.049.

Considerato che l'unica entrata è data dallo stipendio (€ 20.278, pari a 1.689,83 euro/mese) e che le uscite ammontano a circa € 22.049 (1.837,42 euro/mese) appare evidente che il sig. Caldaresi sia allo stato incapace di far fronte al proprio sostentamento nonchè alle obbligazioni assunte e che lo stesso, in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti, debba far ricorso alla procedura *ex* Legge 3/2012.

# 12) Il resoconto sulla solvibilità del debitore.

Nei precedenti cinque anni il sig. Caldaresi non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis Legge 3/2012.

## PROPOSTA DEL PIANO PER IL CONSUMATORE

In considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovra indebitamento.

Per farvi fronte il sig. Caldaresi intende ricorrere alla procedura disciplinata dalla Legge 3/2012 con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi i cui compiti e funzioni codesto Ill.mo Tribunale ha ritenuto di attribuire alla dott.ssa Cristina Lanzo, commercialista con studio in Torino, con l'ausilio della quale il debitore ha predisposto la proposta di piano del consumatore di seguito esposta previa attestazione del suddetto organismo con particolare riferimento alla sua fattibilità e alla veridicità dei dati in essa contenuti.

Al fine di avanzare una proposta concreta che possa tenere in conto le ragioni di ogni classe di creditori, il sig. Caldaresi si è rivolto alla Fondazione Anti Usura La Scialuppa CRT Onlus (la *Fondazione*) per valutare la possibilità di ottenere un prestito da Unicredit spa (*Istituto Erogante*), ente con essa convenzionato.

Dopo una serie di contatti tra il sottoscritto legale, il sig. Caldaresi e il personale della Onlus, in attesa di formale delibera di erogazione la Fondazione ha valutato positivamente la pratica rilasciando all'esito Lettera di Intenti (doc.9) propedeutica all'erogazione e nel contempo volta a garantire all'*Istituto Erogante* il rimborso dell'importo di euro 24.700 integralmente destinato alla presente procedura ex Legge 3/2012 (e da restituirsi in numero 84 rate mensili di euro 313,00 ciascuna) che verrà erogato solo a seguito di omologazione del presente piano e passaggio in giudicato del relativo provvedimento.

Con l'importo erogato l'odierno istante farebbe fronte ai propri debiti nella seguente misura:

- pagamento 100% delle spese di procedura e di quelle in prededuzione;
- pagamento 100% dei debiti privilegiati (AdE Riscossione /Enti locali);
- pagamento 100% arretrati mantenimento figlia Elisa dovuti fino al 12/2021;
- pagamento del 28% dei creditori chirografari.

Secondo la seguente tabella:

CREDITORE	PRIVIL/CHIR.	IMP.CREDITO	% PAGAMENTO
Comune di Mappano - Tari 2019-2020-2021	Р	€ 285 <b>,</b> 95	100%
Comune di San Francesco al Campo - Tari 2018-2019	P	€ 233 <b>,</b> 40	100%
Agenzia delle Entrate	P	€ 682,88	100%
Mantenimento Elisa Caldaresi (€ 6.720,00)	P	€ 6.720,00	100%
Carrefour Banca	С	€ 2.311,51	28%
Banca Ifis (ex Agos-Ducato)	C	€ 614,70	28%
Banca Ifis (ex Barclays)	C	€ 4.365,69	28%
Cessione V IBL	С	€ 15.753 <b>,</b> 26	28%
Cessione V Prexta	С	€ 18.036,95	28%
EUROPA FACTOR SPA (EX IREN)	С	€ 964,46	28%
Pertanto, a titolo di riassunto della posizione:			
Privilegio: € 7.922,23 (100%) Totale Pri	lvilegio euro	7.922,23	
Chirografo: € 42.046,57 (28%) Totale Chi	rografo euro 1	11 773.04	

Per un totale (Privilegio + Chirografo) di € 19.695,27.

Posto che il sig. Caldaresi ha già versato un fondo spese pari a € 400 quale provvista per regolare in prededuzione le presumibili spese della presente procedura (contributo unificato, marche, imposta di registro), al suddetto totale di € 19.695,27 andranno dunque sommati, in prededuzione al 100%, i soli compensi del nominato O.C.C. (€ 5.100,58 iva inclusa, come da proposta di parcella dott.ssa Lanzo, **doc.10**) per un <u>totale pari a complessivi € 24.795,85</u>. Posto che le rate di giugno e luglio 2022 delle due cessioni del quinto (IBL € 239 - Prexta € 300) sono nelle more maturate (e dunque già detratte dalle relative buste paga) e considerato che da agosto 2022 matureranno altresì quelle successive, la provvista dell'Istituto Erogante (€ 24.700,00) appare sin d'ora sufficiente a coprire sia le predette passività (€ 24.795,85) che eventuali e denegati aggravi in termini di penali e/o interessi.

In caso di accoglimento del piano non solo i debiti del sig. Caldaresi verrebbero azzerati, ma le uscite mensili, detratta la rata Ifis (50 euro/mese), passerebbero da 1.837,42 euro/mese a 1.787,42 euro/mese, mentre le entrate, eliminate le cessioni che gravano per complessivi 539 euro/mese, farebbero registrare uno scostamento positivo passando da 1.689,83 euro/mese a 2.228,83 euro/mese, venendosi così a registrare un differenziale pari a 441,41 euro/mese che consentirebbe al ricorrente di restituire il finanziamento all'Istituto Erogante nelle previste numero 84 rate mensili di € 313,00 ciascuna e provvedere con maggiore serenità al proprio sostentamento.

In definitiva il sig. Caldaresi si troverebbe nella condizione di onorare sia il rimborso delle somme finanziate che le obbligazioni di mantenimento nonché di provvedere ai propri bisogni essenziali. Senza contare che qualora gli importi necessari al totale soddisfo dei creditori dovessero nelle more risultare inferiori a quelli oggi contabilizzati (ad esempio, come visto, per rate delle cessioni del quinto nelle more detratte, al netto di eventuali spese e interessi

ulteriori), l'eccedenza verrebbe automaticamente imputata a parziale anticipata estinzione del finanziamento dell'Istituto Erogante.

Si rappresenta come la proposta ora indicata sia assolutamente preferibile a ogni altra opzione.

Non possedendo il sig. Caldaresi alcun bene immobile e/o mobile registrato (**doc.11**) il piano proposto appare infatti la migliore alternativa che permetta di tutelare tutte le classi di creditori (e non solo i privilegiati) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Gli effetti del presente piano del consumatore e la conseguente erogazione del credito - integralmente destinato a estinguere le posizioni debitorie indicate nel piano salvo, come anticipato, utilizzo dell'eventuale eccedenza ad anticipata parziale estinzione del finanziamento con conseguente riduzione della rata originariamente prevista in € 313,00 in capo al sig. Caldaresi - sono sottoposti alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.

Si precisa e ribadisce che al fine di ridurre le tempistiche il presente piano viene presentato sulla scorta della Lettera di Intenti già rilasciata dalla Fondazione in favore dell'Istituto Erogante con essa convenzionato. Seguirà deposito di formale atto di delibera non appena concluso il relativo *iter*.

La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il tribunale competente, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agenzia di riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Il sig. Caldaresi si è sin d'ora impegnato a non far ricorso a finanziamenti e/o aperture di credito fino all'integrale restituzione del capitale mutuato dall'Istituto Erogante e dei relativi interessi (doc.12).

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Ciò premesso in fatto e in diritto, il sig. Caldaresi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

#### **CHIEDE**

che Ill.mo Tribunale di Ivrea, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 12 *bis* Legge 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al citato art. 12 *bis* ai fini dell'omologa del piano del consumatore, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta e del decreto ai

creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza e disponga, altresì, la sospensione degli eventuali procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Vorrà inoltre disporre che dall'apertura del piano del consumatore non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

## Tutti i diritti riservati.

# Si depositano:

- doc.l. Buste Paga e CUD
- doc.2. Divorzio 2006 sig.ra Ferruggia
- doc.3. Separazione 2018 sig.ra Blaka
- doc.4. Certificato di stato famiglia e di residenza
- doc.5. Precisazione Debiti
- doc.6. Locazione San Francesco al Campo
- doc.7. Estratti conto
- doc.8. Locazione Mappano
- doc.9. Lettera Intenti Onlus
- doc.10. Proposta di parcella del professionista O.C.C.
- doc.11. Ispezioni ipotecarie e Pra
- doc.12. Dichiarazione di impegno a non accedere al credito
- doc.13. Relazione particolareggiata del professionista O.C.C.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Dopo la nomina del professionista l'istante ha fornito allo stesso tutta la documentazione richiesta necessaria a ricostituire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Che, in conseguenza, il professionista nominato dal Tribunale, dott.ssa Cristina Lanzo, ha redatto la relazione particolareggiata che si allega *sub* **doc.13** in uno alla proposta di parcella per l'attività svolta (cfr.doc.10).

La presente controversia rientra tra quelle di volontaria giurisdizione. Il contributo unificato in misura fissa (€ 98,00) e la marca vengono depositati unitamente al ricorso.

Con piena osservanza.

Milano, lì 3 luglio 2022

Avv. Massimo Campagna